



Ministero dell'Economia e delle Finanze

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZIONE VII

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, (di seguito il Testo Unico), emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO l'articolo 24, comma 1, del Testo Unico il quale prevede che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione delle partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 (razionalizzazione, fusione, liquidazione, cessione), qualora non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (finalità perseguibili e attività svolte), ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 (motivazione sulle finalità perseguite e sulla compatibilità con i principi dell'azione amministrativa, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative), o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 (indicatori di economicità gestionale) del medesimo Testo Unico;

VISTO l'articolo 26, comma 2, del Testo Unico, che prevede che alle società elencate nell'allegato A non si applica l'articolo 4 del medesimo Testo Unico;

VISTO l'articolo 1, comma 4, lett. a), del Testo Unico, secondo il quale “*restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per la gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse*”;

VISTO il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 304 che ha disposto la trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma nella società per azioni EUR S.p.A. (di seguito EUR), assegnando

la titolarità delle azioni rappresentative del 90% del capitale al Ministero dell'economia e delle finanze e il restante 10% a Roma Capitale;

VISTO lo statuto EUR e in particolare l'articolo 4 inerente l'oggetto sociale il quale prevede che la Società, nel rispetto dei vincoli di interesse storico – artistico, persegue obiettivi di valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui è titolare, inclusa l'organizzazione di attività congressuali, la costruzione e alienazione di singoli beni; la gestione coordinata e integrata di servizi nell'ambito di convenzioni stipulate con il Comune di Roma ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 304;

RITENUTO che non sussistono le condizioni previste dall'articolo 24 del Testo Unico, in presenza delle quali è richiesta l'alienazione delle partecipazioni ovvero la loro razionalizzazione, fusione o liquidazione, in quanto EUR risulta rispondente alle finalità istituzionali dell'amministrazione pubblica connesse alla valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare storico – artistico del quartiere EUR e allo sviluppo delle attività e del turismo congressuali nell'ottica della massimizzazione dei benefici all'economia locale, dispone di una organizzazione aziendale adeguata al presidio dei rischi operativi e che dall'analisi dei documenti contabili della Società non sono state rilevate criticità di cui all'articolo 20, comma 2 del Testo Unico;

RILEVATO, altresì, che EUR detiene il 100% delle azioni del capitale sociale di Roma Convention Group S.p.A., il 100% del capitale sociale di Aquadrome S.r.l. e il 65,63% del capitale sociale di EUR Tel S.r.l.;

PRESO ATTO che il Gruppo EUR è inserito nell'Allegato A al Testo Unico;

VISTA la nota n. 3497 del 20 settembre 2017 con la quale EUR ha comunicato che:

- sussistono i requisiti previsti dal Testo Unico ai fini del mantenimento della partecipazione in Roma Convention Group S.p.A. in quanto l'attività espositivo - congressuale svolta dalla Società risulta strumentale e essenziale al core business dell'intero Gruppo e, dall'analisi dei documenti contabili della Società, non sono state rilevate criticità di cui all'articolo 20, comma 2 del Testo Unico;
- relativamente alla partecipazione detenuta in EUR Tel S.r.l., pur non ricorrendo i presupposti previsti dal Testo Unico per l'adozione delle misure di cui all'articolo 20 comma 2, nell'ottica del perseguimento di una strategia di rifocalizzazione del *core business* aziendale sullo sviluppo del patrimonio immobiliare e del turismo congressuale, ha deliberato, unitamente agli altri soci privati, di procedere alla cessione delle quote detenute;

- quanto alla partecipazione in Aquadrome S.r.l., ricorrendo i presupposti di cui al comma 2 dell'articolo 20 del Testo Unico, procederà, entro il 31 dicembre 2017 alla fusione per incorporazione nella capogruppo;

PRESO ATTO delle valutazioni effettuate dagli amministratori di EUR e delle iniziative di razionalizzazione riguardanti l'assetto del Gruppo;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, relativo al Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'articolo 5, comma 7, lettera a), del predetto decreto, ai sensi del quale la Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro svolge la funzione di monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2016, con cui, a decorrere dal 3 maggio 2016, per la durata di un triennio, al dott. Antonino Turicchi, è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro;

DECRETA

Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 24 e 26 del Testo Unico, il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in EUR S.p.A. e delle partecipazioni detenute da EUR in Roma Convention Group S.p.A. e in EUR TEL S.r.l., ferme restando le iniziative di riassetto societario indicate nelle premesse che saranno poste in essere dal Consiglio di amministrazione di EUR nell'esercizio della propria autonomia gestionale.

Il presente provvedimento è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla Corte dei Conti ed alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

IL DIRIGENTE GENERALE

Firmatario1